



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*  
*Dipartimento per il Coordinamento*  
*delle Politiche Comunitarie*

---

*Struttura di Missione – Procedure d'Infrazione*  
*PROT. GAB/480*

Roma, 12 gennaio 2009

Alla *Rappresentanza Permanente d'Italia*  
*presso l'Unione europea*

e p.c. al *Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Ministero per la Pubblica Amministrazione e*  
*l'Innovazione*

Gabinetto - Fax 06 68997210  
Ufficio legislativo - Fax 06 68997242

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento Pari Opportunità*  
Gabinetto – Fax 06 67792213  
Ufficio Legislativo - Fax 06 6779 2231

*Ministero del Lavoro, della Salute e delle*  
*Politiche Sociali*  
Gabinetto – Fax 06 48161441  
Ufficio legislativo - Fax 06 48161476


*Ministero degli Affari Esteri*  
D.G.I.E – Ufficio VI - Fax 06.36915280

**Oggetto: Procedura d'infrazione 2005/2114, differenza tra uomini e donne nell'età pensionabile dei dipendenti pubblici.**

Si trasmette, per il successivo cortese inoltro al suo destinatario, l'allegata lettera di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione europea circa le misure di

esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008, causa C-46/07, pervenuta nell'ambito della procedura d'infrazione indicata in oggetto.

*Il Coordinatore della  
Struttura di Missione  
(Prof. Roberto Adam)*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Adam', written over the printed name in the text above.



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE POLITICHE EUROPEE

Il Capo del Dipartimento

Prot. *EAB/479*

Roma, 12 gennaio 2009

Al Sig. Direttore Generale  
Nikolaus G. van der Pas  
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità  
Commissione Europea

OGGETTO: Regime pensionistico dei dipendenti pubblici. Discriminazioni in base al sesso. Sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2008 (causa C- 46/07).

*Signor Direttore Generale*

il Governo italiano ha preso atto della sentenza del 13 novembre 2008 pronunciata nella causa C-46/07.

La Commissione europea aveva avviato nel luglio del 2005 la procedura di infrazione all'origine del contenzioso sostenendo che l'effetto del combinato disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e dell'articolo 2 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 è quello di fissare un'età pensionabile generale di 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso femminile e di 65 anni per i dipendenti pubblici di sesso maschile, costituendo un regime professionale discriminatorio in violazione dell'articolo 141 del trattato CE.

Nel definire la controversia la Corte di Giustizia ha in effetti dichiarato che, *“mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne”*, l'Italia è venuta meno agli obblighi di cui al detto articolo.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la diversa età prevista dalla normativa nazionale per il raggiungimento del diritto a pensione per gli uomini e per le donne, pur non comportando l'obbligo per le donne di interrompere il rapporto lavorativo al raggiungimento dell'età di 60 anni ma la mera facoltà di optare per l'uscita anticipata (e, infatti, le donne aventi diritto a tale opzione nel 66% dei casi hanno liberamente deciso di proseguire il proprio rapporto di lavoro), costituisce una discriminazione ai sensi dell'articolo 141.

Nel respingere l'argomento della Repubblica italiana secondo cui la disciplina nazionale sarebbe giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne, la Corte ha peraltro sottolineato che eventuali misure nazionali dirette a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, così come consentito dal par. 4 dello stesso articolo 141, devono in ogni caso contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all'uomo. Non è questo il caso, secondo la Corte di giustizia, della previsione, ai fini del pensionamento, di una condizione d'età diversa a seconda del sesso, non essendo la stessa tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile.

Per fornire esecuzione alla sentenza appare, dunque, inevitabile uniformare per i dipendenti pubblici l'età alla quale si acquisisce il diritto a percepire la pensione di vecchiaia.


Il Governo italiano provvederà naturalmente ad ottemperare alla pronuncia adottata nei suoi confronti.

L'individuazione delle concrete modalità di attuazione richiede tuttavia approfondimenti necessari a verificare le conseguenze finanziarie delle varie soluzioni allo studio e a garantire la razionalità del sistema previdenziale. In questo quadro, si

ritiene in particolare necessario adottare misure che rispondano, in ogni caso, a criteri di flessibilità e gradualità nel raggiungere l'obiettivo imposto dalla sentenza della Corte di Giustizia.

Le Autorità italiane si impegnano a comunicare alla Commissione europea le misure concrete di attuazione in via di adozione, non appena le stesse saranno compiutamente definite.

*Il Capo del Dipartimento*  
*Prof. Roberto Adam*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Adam', with a long horizontal flourish extending to the right.